Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 17 luglio 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestre L. 900
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 maggio 1947, n. 623.

Proroga della durata del Comitato Italiano Petroli fino al 30 giugno 1947 e sua messa in liquidazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 138, riguardante la costituzione del Comitato Italiano Petroli;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per le finanze ed il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La durata del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.), è prorogata fino al 30 giugno 1947.

Art. 2.

Alla data del 1° luglio 1947 il Comitato Italiano Petroli viene posto in liquidazione.

Tutti gli atti relativi alla liquidazione del Comitato stesso saranno esauriti entro il 31 dicembre 1947.

Art. 3.

Durante il periodo di liquidazione, il Comitato Italiano Petroli sarà amministrato da un collegio di liquidatori, composto di cinque membri nominati dal Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per le finanze ed il tesoro, sotto la vigilanza dei Ministeri dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero e delle finanze e del tesoro. Tale collegio procederà nel termine di sessanta giorni all'accertamento della consistenza patrimoniale del Comitato Italiano Petroli.

Con successivo provvedimento saranno stabilite le norme per l'attuazione della liquidazione del Comitato.

Art. 4

Per la durata del periodo di liquidazione, il Comitato Italiano Petroli continuerà a percepire l'aliquota compresa nel prezzo di vendita dei prodotti petroliferi, di cui al secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 138, che in parte potrà essere destinata, in conformità di quanto dispone il primo comma dell'art. 10 del predetto decreto legislativo luogotenenziale, a lavori di costruzione degli impianti petroliferi preventivati in programmi approvati dall'Amministrazione dello Stato in data anteriore al 30 giugno 1947.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per le finanze ed il tesoro, potranno essere affidati alla gestione di liquidazione del C. I. P. i poteri di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 138, ed in genere i compiti che si riterranno necessari per il ritorno graduale alla normalità dell'importazione e distribuzione dei prodotti petroliferi.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — VANONI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 57. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 giugno 1947, n. 624.

Proroga del termine per bandire i concorsi riservati ai reduci per gli impieghi di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine per bandire i concorsi riservati, previsto dal secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, è portato al 15 aprile 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 30 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 63. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 giugno 1947, n. 625.

Norme integrative per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le domande per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, presentate dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518, ma prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si considerano presentate in termini.

Art. 2.

Il riconoscimento delle qualifiche gerarchiche partigiane previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, ha luogo d'ufficio, successivamente al riconoscimento delle qualifiche di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per gli appartenenti alle formazioni partigiane.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 30 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 67. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 luglio 1947, n. 626.

Ordinamento del personale della Croce Rossa Italiana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3133, modificato con regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 578;

Visto lo statuto della Croce Rossa Italiana, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, modificato con regio decreto 10 aprile 1930, n. 496;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 361;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la difesa e con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento organico del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, il rapporto di impiego del personale civile dell'Associazione stessa, in servizio tanto presso il Comitato centrale quanto presso gli organi periferici, è disciplinato dalle norme che regolano i contratti d'impiego privato a tempo indeterminato, anche per quanto riguarda il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2118 del Codice civile.

Art. 2.

Salvo quanto disposto nell'articolo seguente, le norme previste dall'art. 1 si applicano altresì ai dipendenti appartenenti ai ruoli del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, che vengono soppressi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Entrò sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, sentito il parere di una Commissione composta di due membri designati dal Comitato direttivo dell'Associazione suddetta tra gli stessi suoi membri e presieduta da un consigliere di Stato, può disporre discrezionalmente e insindacabilmente il licenziamento del personale di cui al precedente articolo.

Al personale di cui al precedente articolo spetta, in caso di licenziamento, una indennità pari ad una mensilità di retribuzione, ivi comprese tutte le indennità continuative, per ogni anno di effettivo servizio prestato, calcolando come anno intero la frazione superiore a sei mesi.

Il provvedimento del presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, che dispone il licenziamento del personale di cui al presente articolo, è definitivo.

Art. 4.

Nulla è innovato per quanto riguarda il personale civile temporaneamente assunto dall'Associazione italiana della Croce Rossa per conto dello Stato ai sensi del decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Art. 5.

Entro il 31 dicembre 1947 sarà emanato il regolamento organico del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 giugno 1947, n. 627.

Rinvio dell'entrata in vigore delle norme per la costruzione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori ad usi privati, approvate con il decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
Visto il decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 600;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per i trasporti e per l'industria e il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 2 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600, con il quale sono state approvate le norme per la costruzione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi installati a scopi ed usi privati, è sostituito dal seguente:

« Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con quelle approvate dal presente decreto le quali entreranno in vigore due anni dopo la cessazione dello stato di guerra ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 30 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO — TUPINI — CORBELLINI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 66. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 luglio 1947, n. 628.

Disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive aggiunte e variazioni;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 3, comma secondo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, non si applica nei confronti dei concorrenti ex-combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico, per l'ammissione al primo concorso per la nomina all'impiego cui si riferisce la disposizione medesima, che verrà indetto dopo la data di pubblicazione del presente decreto od al concorso per la predetta nomina che alla stessa data sia stato già indetto, qualora non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 65. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947.

Nomina del presidente del Consorzio del Ticino.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 12 luglio 1938, n. 1297, che detta norme per il riordinamento del Consorzio del Ticino, ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, istituito col regio decreto-legge 14 giugno 1928, n 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3228;
Ritenuto che, riconoscendosi l'opportunità di far coincidere il periodo di permanenza in carica dei revisori dei conti del Consorzio con quello dell'esercizio finanziario dell'ente, si rende necessario estendere tale criterio ai membri del Consiglio d'amministrazione, la cui permanenza in carica dovrà quindi essere limitata al 31 dicembre 1950;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Il dott. Anselmo Rampoini è nominato presidente del Consorzio del Ticino fino al 31 dicembre 1950.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1947

DE NICOLA

SERENI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1947
Registro Lavori pubblici n. 13, foglio n. 251

(3136)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1946 relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria e alla manovalanza generica di alcuni Comuni della provincia di Aosta;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i lavoratori dipendenti dall'industria edile e dalla manovalanza generica dell'intera provincia sussistono le condizioni per lo stesso sussidio straordiario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 1° ottobre 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e dalla manovalanza generica dell'intera provincia di Aosta, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1947

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOGNI

p. *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 7, foglio n. 63

(3055)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 1947 relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica e alla manovalanza generica della provincia di Salerno e ai dipendenti dall'industria alberghiera di Amalfi e dei comuni della costa amalfitana;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i lavoratori dipendenti dall'industria conserviera e tabacchiera dell'intera provincia di Salerno, sussistono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario:

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 8 marzo 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria conserviera e tabacchiera dell'intera provincia di Salerno, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1947

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOGNI

p. *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 7, foglio n. 79

(3052)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1946 e 8 marzo 1947 relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dell'industria di alcune categorie e località della provincia di Modena;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria chimica dell'intera provincia di Modena sussistono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 7 dicembre 1946 e 8 marzo 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria chimica dell'intera provincia di Modena, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1947

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOGNI

p. *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 7, foglio n. 65

(3056)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1947.

Revoca del decreto Ministeriale 8 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la « Kaloderma » - società in accomandita di gr. uff. V. Combatti e C. - con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 novembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la « Kaloderma » - società in accomandita di gr. ufficiale V. Combatti e C. - con sede in Milano, via Sant'Antonio n. 20;

Ritenuta l'opportunità di revocare il suindicato provvedimento, in quanto da ulteriori indagini eseguite dal sindacatore è risultato che nell'azienda non esistono più interessi di persone di nazionalità germanica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33:

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 8 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la « Kaloderma » - società in accomandita di gr. uff. V. Combatti e C. - con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(2994)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Trentasettesima estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto di 1ª e 2ª categoria

Si notifica che il giorno 4 agosto 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 37ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto, di 1ª e 2ª categoria, creato con la legge 15 maggio 1910, n. 228.

La quantità delle obbligazioni da estrarre, è indicata nel piano di ammortamento del debito.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 11 luglio 1947

Il direttore generale: CONTI

(3112)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1944

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 2.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 2 del decreto Ministeriale 14 giugno 1937, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio n. 65692 rappresentativo di L. 300 capitale nominale di buoni del Tesoro novennali, serie speciale 5 % 1944, emesso il 18 aprile 1940 dalla filiale di Rodi della Banca d'Italia, per conto dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, all'ordine della ditta Fratelli Panighiri.

Si avverte chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, quest'Amministrazione darà comunicazione delle eseguite pubblicazioni e delle opposizioni ad esso eventualmente notificate alla predetta filiale della Banca d'Italia per i successivi provvedimenti, a termini dell'art. 2 del mentovato decreto Ministeriale.

Roma, addì 7 luglio 1947

Il direttore generale: CONTI

(3118)

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 3.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1949, serie *G.*, n. 472, di L. 50.000 capitale nominale; 1950, serie 28, n. 32, di L. 40.000; serie 30, n. 8, di L. 10.000; serie 31, n. 4, di L. 1000, tutti intestati a Polcari Clementina fu Giuseppantonio vedova di Giuliani (o Giuliano) Nicola, dom. a Monocalzati (Avellino), col pagamento degli interessi in Avellino

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 7 luglio 1947

Il direttore generale: CONTI

(3119)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1950) serie *I*, n. 3857, di L. 10.000, intestato all'Opera Pia di N. S. dell'Acquasanta in Genova-Voltri, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 7 luglio 1947

(3120) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 luglio 1947 - N. 134

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27.78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20	Dollaro	792,50
Norvegia	20,1625	Sterlina	2.972 —
Nuova Zelanda	322,60	Franco svizzero	204 —
Olanda	37,6485		

Rendita 3,50 % 1906	75,575
Id. 3,50 % 1902	76 —
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	88,275
Redimibile 3,50 % 1934	67,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76,775
Id. 5 % 1936	87,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,525
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,675
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,50
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,525
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,825
Id. 5 % convertiti 1951	94,475

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	116433	252 —	Di Benedetto Rosalia fu Gaspare, dom. in Castelvetrano (Trapani).	Di Benedetto Rosalia fu Gaspare, *moglie di Centonze Leonardo*, dom. in Castelvetrano (Trapani).
Id.	193745	140 —	Mazzucco Giuseppe fu Celestino, minore sotto la patria potestà della madre Clerici *Marchiolina* fu *Giuseppe* ved. Mazzucco, dom. in Crescentino (Novara), con usufr. a favore di Clerici *Marchiolina* fu *Giuseppe* ved di Mazzucco Celestino	Mazzucco Giuseppe fu Celestino, minore sotto la patria potestà della madre Clerici *Marchiolina Elvira* fu *Giacomo* ved. Mazzucco, dom. a Crescentino (Novara) con usufrutto a favore di Clerici *Marchiolina Elvira* fu *Giacomo* ved di Mazzucco Celestino.
Id.	209092	122,50	Santoro Palma fu Natale, nubile, dom. a Monte S. Giuliano (Trapani), con usufr. a *D'Amico* Antonietta anzi Antonina fu Francesco ved. di Santoro Natale, dom. a Monte S. Giuliano (Trapani).	Come contro, con usufrutto ad *Amico*, ecc., come contro.
Id.	99353	14 —	*Caroffo* Gaetano di Pasquale, dom. a Siracusa	*Caraffa* Gaetano di Pasquale, dom. a Siracusa.
Cons. 3,50 % (1906)	572757	73,50	Dal Col *Fioravante* di Faustino, dom. a Digonman, frazione del comune di Agordo (Belluno).	Dal Col *Matteo Fioravante*, ecc. come contro.
Id.	572758	73,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	799371	1.473,50	Bongiovanni *Costanza Adele di* Luigi nubile, dom. a Castiglione Tinella (Cuneo), vincolata.	Bongiovanni *Adele fu* Luigi, ecc., come contro.
Id.	763718	262,50	Sacco Paolina di Pietro moglie di Ciampanelli *Livio* fu Santo, dom. in Asti (Alessandria)	Sacco Paolina di Pietro moglie di Ciampanelli *Tito Livio* fu Santo, ecc., come contro.
Id.	863297	735 —	Rossi Pierina fu Pietro moglie di Tribuno Domenico, con usufrutto a Rossi Giuseppina fu Luigi ved. di Rossi Pietro, moglie in seconde nozze di Fracchia *Augusto* fu Giovanni.	Come contro, con usufrutto a Rossi Giuseppina fu Luigi vedova di Rossi Pietro, moglie in seconde nozze di Fracchia *Felice Francesco* fu Giovanni.
Id.	863298	122,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	863299	66,50	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1949) Serie A	6360	Cap. nom. 20.000 —	Bavastro Emilia in Canepa, Giuseppe e Salvatore fu Vincenzo, dom. a Genova, con usufrutto a Rossi *Clotilde* fu Andrea.	Come contro, con usufrutto a Rossi *Geronima Clotilde* fu Andrea.
B. T. N. 4 % (1943) Serie F	55	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1944) Serie speciale	371	24.300 —	Battilana *Rita* di *Rolando*, dom. in Chiavari.	Battilana *Rita Maria* di *Gio. Batta Rolando*, dom. in Chiavari.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(2935) Roma, addì 24 giugno 1947 *Il direttore generale*: CONTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.